



Comune di Brusciano

IL SINDACO

ORDINANZA N. 3 del 11/01/2022

OGGETTO: *Adozione di misure preventive in relazione all'emergenza legata alla diffusione del covid-19. Sospensione delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole di ogni ordine e grado.*

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, e, da ultimo ,fino al 31 marzo 2022, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221;

RILEVATO che dai dati epidemiologici reperibili sulla piattaforma SORESA della Regione Campania si evince un quadro allarmante della recrudescenza del virus SARS-COV-2 nel territorio nolano, ivi compreso per il Comune di Brusciano;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 7/1/2022, con la quale,

- recepiti i rilievi della Cabina di Regia del Ministero della Salute risultanti nel report del 5 gennaio 2022, attestanti il drastico aumento dei casi di contagio rilevati sia su base nazionale, sia su base regionale, dell'incremento della trasmissione nella settimana di rilevazione dal 27/12/2021 al 2/1/2022, dell'aumentata pressione sui presidi sanitari e del non raggiungimento della qualità minima dei dati sufficiente alla valutazione del rischio;
- valutate le molteplici criticità evidenziate dai dirigenti scolastici della Regione Campania concernenti la gestione della didattica in relazione alla garanzia della continuità didattica;
- vista la nota del Presidente dell'ANCI che suggeriva una breve chiusura delle scuole per consentire l'accelerazione della campagna vaccinale tra i minori;
- in esito alla riunione dell'Unità di Crisi regionale, svolta il 7/1/2022, nella quale veniva attestato un incremento dei contagi, segnatamente tra i più giovani, dei ricoveri e dei decessi, in un contesto che vede dilagare la variante Omicron del Covid-19 e dell'impossibilità delle strutture sanitarie di assicurare un adeguato contact tracing in vista della ripresa delle attività scolastiche, disponendo tra l'altro la sospensione, a far data dal 10 gennaio e fino ad espressa nuova disposizione, dei ricoveri programmati sia medici che chirurgici e delle attività specialistiche ambulatoriali che non abbiano carattere d'urgenza o relativi a particolari

patologie, al fine di impegnare all'attività di ricovero e trattamento dei pazienti COVID del personale sanitario;

venivano stabiliti:

- il divieto di consumo di bevande alcoliche dalle ore 22:00 alle ore 6:00 nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali;
- il divieto di affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto del divieto di assembramenti, in particolare nelle zone ed orari della cd. "movida";
- la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. 2 del 08/01/2022, con la quale, preso atto della citata ordinanza regionale n. 1 del 7/1/2022 e a sua integrazione, veniva disposta la sospensione fino al 29 gennaio 2022 delle attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado;

PRESO ATTO che in data 10 gennaio 2022 il Presidente del TAR Napoli, con proprio decreto n. 19/2022 sospendeva gli effetti della citata regionale nella parte di interesse dei ricorrenti, e segnatamente nella parte in cui veniva disposta la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del d.lgs. 12 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

RICHIAMATA la nota dell'ANCI Campania del 10.1.2022, nella quale i sindaci campani venivano invitati a sospendere in autotutela le ordinanze adottate per la disciplina dell'attività scolastica delle scuole superiori, fatti salvi i poteri sindacali previsti dall'art. 50 del TUEL per situazioni epidemiologiche ritenute per la propria comunità particolarmente allarmanti;

RICHIAMATA la nota del Prefetto di Napoli prot. 7240 del 10/1/2022, con la quale veniva trasmesso il decreto del Presidente del TAR Napoli n. 19 del 2022, ravvisando che "la concreta possibilità di intervento ulteriore su base substatale resta confinata alle ipotesi residuali, di necessità, ravvisabili nei casi in cui circostanze, non previste e non prevedibili, impongano l'improcrastinabile adozione di misure straordinarie finalizzate a fronteggiare idoneamente, con carattere di ineludibilità, situazioni di emergenza-urgenza";

DATO ATTO, inoltre, che:

- venivano comunicate per vie brevi da rappresentanti delle amministrazioni interessate, in data 10 gennaio 2022, gravi difficoltà organizzative sia in relazione alla continuità della campagna di vaccinazione pediatrica, sia in relazione al tracciamento dei casi di contagio da COVID-19 in ragione di problemi tecnici conseguenti ad un attacco informatico che affliggono, da più giorni, i sistemi della ASL Napoli 3;

- in data 11 gennaio 2022 il Sindaco, sentiti i dirigenti scolastici degli istituti presenti nel territorio comunale, analizzati i dati in loro possesso e constatata la conseguente difficoltà degli stessi a proseguire con la didattica in presenza per il consistente numero di soggetti positivi al COVID-19 tra la popolazione scolastica, gli insegnanti e il personale ATA delle scuole dell'infanzia, elementari e medie

VISTO che sulla reale incidenza dei contagi non vi sono dati certi dal 3 gennaio 2022 per problemi informatici dell'ASL, la quale non riesce ad evadere i flussi e fino alla data odierna ha dovuto bloccare le vaccinazioni pediatriche, che allo stato agenti di Polizia municipale adibiti a supporto sono positivi al Covid-19 e non garantiscono il servizio scolastico;

RITENUTO, per quanto sopra, che in un contesto di elevato rischio di diffusione epidemiologica particolarmente marcato per il Comune di Brusciano è tale per cui l'incidenza del virus coinvolge anche l'efficienza delle strutture comunali e scolastiche, sia necessario ed urgente adottare ogni più opportuno provvedimento a scopo cautelativo prudenziale a tutela della salute della cittadinanza, al fine di prevenire, contenere e mitigare la eventuale diffusione di malattia infettiva diffusiva da COVID-19 nella delicata fase di ripresa delle attività didattiche in presenza;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

ORDINA

- la revoca dell'ordinanza Sindacale n. 2 del 08/01/2022;
- la sospensione fino al 19 gennaio 2022 delle attività didattiche ed educative in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nonché delle ludoteche e baby-parking presenti sul territorio comunale di Brusciano, precisando che restano comunque consentite in presenza le attività didattiche destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o portatori di disabilità, previa valutazione da parte dell'Istituto scolastico delle specifiche condizioni di contesto e, in ogni caso, garantendo la continuità del servizio erogato;

DEMANDA

alla polizia locale per il controllo e l'esatto adempimento degli obblighi di cui alla presente ordinanza;

AVVISA

L'inosservanza della presente Ordinanza è punita con una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.7/bis del T.U.E.L., (così come modificato dalla legge n.3/2000), da Euro 25,00 (venticinque) a euro 500,00 (Cinquecento) fatta salva, ove il fatto assume rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Brusciano nonché trasmessa alla Regione Campania - Unità di Crisi Regionale, alla Prefettura di Napoli, all'ASL Napoli 3 – Distretto 48 ed agli istituti scolastici presenti sul territorio comunale ed affinché vigilino sulla sua osservanza al Commissariato di Polizia di Acerra, al Comando Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, alla Stazione dei Carabinieri di Brusciano.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Brusciano, 11/01/2022

Il Sindaco
Avv. Giacomo Romano
